

www.expartecreditoris.it

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
SECONDA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Fausta Como,
Ettore Pastore Alinante - Giudice Rel.,
Diego Ragozini – Giudice,

sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 6/7/2016; dati per premessi tutti gli atti antecedenti del presente procedimento, osserva.

Col provvedimento cautelare reclamato, il giudice monocratico ha ordinato alla banca di consegnare alla società, gli estratti conto relativi ad alcuni rapporti di conto corrente e conto anticipi, intrattenuti dalla società con la banca ed ormai esauriti, tranne uno ancora in essere quando è stato depositato il ricorso cautelare introduttivo.

Tutti gli estratti conto oggetto della ordinanza sono relativi a periodi di tempo antecedenti di più di 10 anni la prima richiesta che la società ne ha fatto alla banca richiesta effettuata con messaggio Pec del 9/10/2015.

Si ritiene in questa fase di reclamo che, come sostenuto dalla reclamante banca non sussista il diritto dei correntista ad ottenere dalla banca gli estratti conto cosiddetti ultradecennali.

L'art. 119 Tub, rubricato "Comunicazioni periodiche alla clientela", così dispone:

I. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Come si vede, il comma secondo dell'art. 119 Tub impone alla banca di inviare l'estratto conto almeno una volta all'anno, salvo che il cliente non scelga nel contratto una periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Questa è la norma che regola espressamente l'invio degli estratti conto tra banca e cliente.

Evidentemente, come tutti i diritti, anche quello del cliente a ricevere gli estratti conto comincia a prescriversi ex art. 2946 cc nel termine di 10 anni che comincia a decorrere dal momento in cui detto diritto può essere fatto valere: ossia, dal momento in cui è decorso il termine entro il quale la banca avrebbe dovuto inviare l'estratto conto, ma non lo ha fatto.

Costituendosi nel presente procedimento cautelare, la banca oggi reclamante ha eccepito che si sia prescritto il diritto della cliente (per un rapporto, ex cliente per gli altri) *"ad ottenere i documenti relativi ad operazioni effettuate oltre il decennio"*; e, come si vede, tale eccezione era fondata, essendo senz'altro gli estratti conto dei documenti relativi ad operazioni effettuate tra banca e correntista.

Col reclamo la banca ha ribadito che il diritto del cliente ad ottenere gli estratti conto si esaurisce decorsi 10 anni dalla cessazione del periodo cui si riferisce l'estratto periodico: e tale motivo di reclamo, per quanto detto, è fondato.

Secondo la difesa della società, l'art. 119 Tub non regola i rapporti per cui è causa, sorti prima che entrassero in vigore il Tub e la L. 1541/1992; ciò perché l'art. 161 co. 6 Tub dispone che *"I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori."*, e i contratti per cui è causa sono stati conclusi prima che entrasse in vigore il Tub; la difesa della società richiama Corte Costituzionale 338/2009, la quale ha richiamato come valida opzione interpretativa di tale disposizione la "irretroattività (espressamente sancita dall'art. 161, comma 6, del testo unico bancario) della nuova disciplina della nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse si estende anche alla censurata previsione (derogatoria rispetto a quella previgente, fondata su quanto disposto dal terzo comma dell'art. 1284 del codice civile) della sostituzione automatica della clausola nulla, il cui effetto opera in ragione (ed a cagione) della nullità parziale ex art. 1419, secondo comma, cod. civ., derivante dalla mancata osservanza di requisiti sostanziali e formali di singole clausole di contratti stipulati nella vigenza della nuova disciplina". In base a questa tesi, quando sorsero i contratti di cui si discute, poiché la banca è mandataria del correntista, ai sensi dell'art. 1374 cc (integrazione del contratto), entrò direttamente nel regolamento contrattuale l'art. 1713 cc sul mandato:

"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato." (co. I).

Tuttavia, sono i contratti conclusi prima che entrasse in vigore il Tub ad essere regolati dalle norme previgenti, nel senso che i requisiti di validità e le conseguenze della mancanza di tali requisiti sono quelli vigenti al momento in cui i contratti furono stipulati: è questo il caso esaminato da Corte Costituzionale 338/2009, laddove un contratto con clausola determinativa degli interessi nulla per difetto di forma, stipulato prima che entrasse in vigore il Tub, va integrato dalla norma vigente

quando fu concluso, l'art. 1284 co. 3 cc, non dall'art. 117 co. 7 Tub, entrato in vigore successivamente.

Diverso il discorso per quanto concerne una norma, entrata in vigore in corso di rapporto, che non integra il contratto viziato da difetto di forma, ma regola i diritti e i doveri delle parti; la disciplina sopravvenuta del rapporto si applica dal momento in cui entra in vigore; ai rapporti di durata, come quello di conto corrente bancario, si applica il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice sia diretta a regolare non il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo (si veda ad es. Cass. 1851/2001); in sostanza, l'art. 117 co. 7 Tub non può sostituire la clausola sugli interessi nulla, perché questa è stata già sostituita dall'art. 1284 co. 3 cc (la sostituzione della clausola nulla è evento istantaneo), mentre l'art. 119 Tub può sostituire l'art. 1713 cc perché interviene a disciplinare diversamente il rapporto di durata.

L'art. 161 co. 6 Tub è solo un'applicazione del principio generale di irretroattività delle norme sopravvenute che modificano i requisiti di validità del contratto; il legislatore ha evidentemente ritenuto necessario ribadirlo, nel momento in cui andava a modificare radicalmente la materia bancaria, e poteva ingenerarsi il dubbio che i contratti antecedenti dovessero rispondere ai nuovi requisiti di validità. Va precisato che non rileva affatto, ai fini di questa discussione, l'art. 127 Tub richiamato dalla difesa della società, in base al quale "*Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.*" (il titolo è: "regole generali e controlli"); infatti, è chiaro che la norma si riferisce a deroghe contrattuali, dato che nessuna norma potrebbe impedire a norme di pari rango successive di modificare in un senso o nell'altro la disciplina del rapporto, se quest'ultima fosse la volontà sopravvenuta del legislatore.

Ma bisogna precisare che in realtà l'art. 119 co. 2 Tub non introduce una disciplina peggiore, per il correntista, rispetto all'art. 1713 cc: infatti, in base a quest'ultima norma l'obbligo di rendiconto del mandatario insorge di norma per effetto ed alla data di cessazione del rapporto, e solo contrattualmente può essere previsto in termini periodici, durante l'esecuzione del rapporto stesso (Cass. 4719/1982); invece, l'art. 119 co. 2 Tub introduce un obbligo di rendiconto come minimo annuale, anche se non contrattualmente previsto - è ben diverso ricevere rendiconti periodici, piuttosto che un unico rendiconto finale. In realtà una norma speciale sugli estratti conto è quella dell'art. 1832 cc sul conto corrente in generale, richiamato dall'art. 1852 cc sul conto corrente bancario, ma tale norma non indica un obbligo di rendiconto periodico, bensì solo l'effetto della trasmissione del rendiconto a chiusura del conto.

Bisogna a questo punto precisare che l'art. 119 co. 2 Tub è norma speciale, che prevale sulla norma generale data dall'art. 1713 cc: se il diritto del mandante al rendiconto è come minimo annuale, come può essere esercitato, così può prescriversi se non viene esercitato, e dunque non sussiste il diritto al rendiconto completo finale.

In ogni caso agli estratti conto, che hanno ad oggetto pluralità di operazioni, si può applicare analogicamente il quarto comma dell'art. 119 Tub, come fatto da Cass. 22183/2015 rispetto al diritto del correntista di ricevere copia del contratto: se la norma, è applicabile ai contratti, che non riguardano in alcun modo singole operazioni, lo è anche agli estratti conto, che comunque riguardano singole operazioni, sia pure considerate pluralmente.

Anche in tal caso, però, il limite entro il quale il diritto potrebbe essere esercitato è di 10 anni dalla richiesta.

Viceversa, non è applicabile il primo comma dell'art. 119 Tub, il quale si riferisce al diritto del cliente a ricevere a fine rapporto e almeno una volta all'anno una "*comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto*"; si sta parlando di comunicazioni diverse dagli estratti conto, disciplinati dal secondo comma, nel quale non ci si riferisce ad un estratto conto finale, il che è spiegabile col fatto che relativamente al conto corrente l'obbligo di rendiconto è facilmente frazionabile coll'invio degli estratti conto periodici, i quali in linea di principio hanno la funzione di consentire al cliente di contestare immediatamente, in un termine assai breve, le voci del rendiconto, con un termine di 6 mesi per impugnarlo per errori di calcolo, duplicazioni, etc., finalità assoluta con l'invio periodico, senza che ci sia bisogno del rendiconto completo finale.

In base a quanto detto, il provvedimento impugnato va revocato, compensando le spese dell'intero procedimento cautelare, considerate le numerose divergenze giurisprudenziali in materia.

P.Q.M

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, riunito in camera di consiglio, revoca l'ordinanza reclamata del 19/5/2016 e compensa le spese dell'intero procedimento cautelare.

Napoli, 6/07/2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*